

Allegato B

Modifiche ed integrazioni al "Regolamento comunale per la riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 17 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001"

- **titolo del regolamento:** il titolo del regolamento è così ridefinito "Regolamento comunale per la determinazione del contributo straordinario di urbanizzazione di cui all'art. 16 comma 4 d-ter e per la riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 17 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001";

- **articolo 2 comma 1: dopo la lettera d-bis si aggiunge la seguente:**

"d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche."

- **dopo l'articolo 9 si aggiungono i seguenti capo ed articolo:**

"
CAPO III
Determinazione del contributo straordinario di urbanizzazione di cui all'art. 16 comma 4 d-ter del D.P.R. 380/2001

Articolo 9 bis – Definizione ed applicazione

Il contributo straordinario di urbanizzazione di cui all'art. 16 comma 4 d-ter del D.P.R. 380/2001 è pari, per ciascun immobile, al maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso che lo riguardano.

La determinazione di tale contributo è effettuata secondo le modalità di calcolo definite dalla Regione Piemonte con propria deliberazione della Giunta n. 22-2974 del 29.02.2016, nell'allegato A alla stessa deliberazione ed al presente regolamento.

Il parametro da applicare per la determinazione del predetto contributo secondo quanto stabilito nell'allegato A al presente regolamento, è pari ad 1,5 per gli interventi su aree libere o ono ancora urbanizzate.

Il predetto contributo, ove non compensato con la cessione al Comune di aree od immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, è versato al Comune contestualmente al pagamento degli oneri di urbanizzazione od al rilascio del relativo titolo abilitativo. Trovano applicazione le modalità di rateizzazione del versamento di cui al precedente articolo 7.

La cessione al Comune di aree od immobili a compensazione totale o parziale del predetto contributo deve essere regolamentata da apposita convenzione ed avvenire nei termini stabiliti nella stessa convenzione.

- **allegati:** è aggiunto l'allegato A di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Piemonte n. 22-2974 del 29.02.2016.